

**APPALTO INTEGRATO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA CÀ FILISSINE A PESCONTINA (VR)**

**COD. COMMESSA: AMB-09 CUP: J61B21001280001– C.I.G. 93474732BE**

**Termine ultimo per richieste scritte di chiarimenti e/o informazioni:** ore 12:00 del 12/09/2022

**Scadenza presentazione offerte:** ore 12,00 del giorno 28/09/2022



Sommario

<b>1.</b>	<b>PIATTAFORMA INFORMATICA</b> .....	<b>4</b>
1.1.	La piattaforma telematica di negoziazione.....	4
1.2.	Dotazioni tecniche.....	5
1.3.	Identificazione.....	6
<b>2.</b>	<b>DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</b> .....	<b>6</b>
2.1.	Documenti di gara.....	6
2.2.	Documenti progettuale.....	7
2.3.	Chiarimenti.....	7
2.4.	Comunicazioni.....	8
<b>3.</b>	<b>Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti, durata, opzioni e rinnovi, revisione dei prezzi</b> .....	<b>8</b>
3.1.	Oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti.....	8
3.2.	Importo dell'appalto.....	9
3.3.	Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi.....	9
3.4.	Revisione dei prezzi.....	10
<b>4.</b>	<b>SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b> .....	<b>10</b>
4.1.	Soggetti ammessi in forma singola e associata.....	10
4.2.	Condizioni di partecipazione.....	11
<b>5.</b>	<b>REQUISITI GENERALI</b> .....	<b>12</b>
<b>6.</b>	<b>REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA PER I PROGETTISTI</b> .....	<b>12</b>
6.1.	Classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva.....	13
6.2.	Requisiti di idoneità professionale.....	15
6.3.	Requisiti di capacità economica e finanziaria (da dichiarare nel DGUE parte IV sezione B).....	16
6.4.	Requisiti di capacità tecnica e professionale (da dichiarare nel DGUE parte IV sezione C).....	16
6.5.	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, geie per i progettisti.....	18
6.6.	Indicazioni per i consorzi stabili per i progettisti.....	19
<b>7.</b>	<b>AVVALIMENTO PER I PROGETTISTI (Parte II sezione C del DGUE)</b> .....	<b>19</b>
<b>8.</b>	<b>SUBAPPALTO PER I PROGETTISTI</b> .....	<b>20</b>
<b>9.</b>	<b>REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA PER L'ESECUTORE DEI LAVORI</b> .....	<b>21</b>
9.1.	Requisiti di idoneità (da dichiarare nel DGUE parte IV sezione A).....	21
9.2.	Requisiti di capacità tecnica e professionale (da dichiarare nel DGUE Parte II sez. A).....	21
9.3.	Imprese cooptate.....	22
9.4.	Raggruppamenti temporanei – Consorzi – Geie – Reti.....	22
	Salvo quanto disposto all'art. 48 commi 17 - 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.....	22
<b>10.</b>	<b>AVVALIMENTO PER L'ESECUTORE DEI LAVORI (Parte II sezione C del DGUE)</b> .....	<b>23</b>
<b>11.</b>	<b>SUBAPPALTO PER L'ESECUTORE DEI LAVORI (Parte II sezione D del DGUE)</b> .....	<b>24</b>
<b>12.</b>	<b>GARANZIA PROVVISORIA</b> .....	<b>25</b>
<b>13.</b>	<b>SOPRALLUOGO</b> .....	<b>27</b>
<b>14.</b>	<b>PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC</b> .....	<b>27</b>
<b>15.</b>	<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</b> .....	<b>27</b>
15.1.	Sottoscrizione documentazione di gara/offerta.....	28
<b>16.</b>	<b>SOCCORSO ISTRUTTORIO</b> .....	<b>29</b>
<b>17.</b>	<b>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Busta di qualifica</b> .....	<b>30</b>
17.1.	Domanda di partecipazione (Modello A).....	30
17.2.	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).....	34
17.2.1.	<b>DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) PER I PROGETTISTI</b> .....	<b>34</b>
17.2.2.	<b>DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO PER I PROGETTISTI (Modello B)</b> .....	<b>36</b>
17.2.3.	<b>DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) PER L'ESECUTORE DEI LAVORI</b> .....	<b>39</b>
17.2.4.	<b>DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO PER L'ESECUTORE DEI LAVORI (Modello C)</b> .....	<b>41</b>
17.3.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI (Modello D).....	42
<b>18.</b>	<b>OFFERTA TECNICA – CONTENUTO DELLA BUSTA B "Risposta tecnica"</b> .....	<b>43</b>



18.1.	Ambito delle proposte migliorative .....	44
<b>19.</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA – CONTENUTO DELLA BUSTA C “Risposta economica” .....</b>	<b>44</b>
<b>20.</b>	<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....</b>	<b>45</b>
20.1.	Criteri di valutazione dell’offerta tecnica.....	46
20.2.	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica .....	49
<b>20.2.1.</b>	<b>Metodo di attribuzione dei punteggi per i criteri di valutazione discrezionali .....</b>	<b>49</b>
<b>20.2.2.</b>	<b>Riparametrazione.....</b>	<b>50</b>
<b>20.2.3.</b>	<b>Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica .....</b>	<b>50</b>
<b>20.2.4.</b>	<b>Metodo per il calcolo dei punteggi.....</b>	<b>50</b>
<b>21.</b>	<b>SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE .....</b>	<b>51</b>
<b>22.</b>	<b>SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....</b>	<b>51</b>
<b>23.</b>	<b>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....</b>	<b>53</b>
<b>24.</b>	<b>AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>53</b>
<b>25.</b>	<b>OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....</b>	<b>55</b>
<b>26.</b>	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO.....</b>	<b>55</b>
<b>27.</b>	<b>ACCESSO AGLI ATTI .....</b>	<b>55</b>
<b>28.</b>	<b>LINGUA .....</b>	<b>55</b>
<b>29.</b>	<b>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</b>	<b>55</b>
<b>30.</b>	<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>56</b>



## Premesse

Con determina dell'Amministratore Unico n. 74 del 28/07/2022, questa Amministrazione ha deliberato di pubblicare l'appalto integrato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.b) D.L. n. 32/2019 (convertito in L. n. 55/2019), per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per la messa in sicurezza permanente descritti nel progetto definitivo dal titolo *Bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica controllata denominata "Ca' Filissine rev 01"*. in comune di Pescantina (VR).

L'intervento di bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica Cà Filissine si compone di due macro-interventi: la messa in sicurezza della ex discarica e la barriera idraulica con il relativo impianto di trattamento. **L'appalto di cui al presente disciplinare, riguarda il solo intervento di messa in sicurezza della ex discarica.**

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://viveracquaprocurement.bravosolution.com> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 44, 52, 58, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento dell'intervento rientra nel Comune di Pescantina (VR) avente codice NUTS ITH31.

L'appalto è finanziato con fondi messi a disposizione dalla Regione del Veneto nell'ambito della Convenzione per l'assegnazione in house a Veneto Acque S.p.A. delle attività di soggetto responsabile dell'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica della discarica ubicata in località Cà Filissine, nel Comune di Pescantina (VR), di cui all'art. 4, Tabella 1, punto 3 dell'Accordo di Programma approvato con DGRV n. 1825/2019.

CIG 93474732BE CUP J61B21001280001

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Francesco Trevisan.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

## 1. PIATTAFORMA INFORMATICA

### 1.1. La piattaforma telematica di negoziazione.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;



- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati "Condizioni generali di accesso alla piattaforma informatica Viveracqua" e "Istruzioni per l'utilizzo", disponibili nella home page del sito web di Viveracqua sopra indicato.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla [www.venetoacque.it](http://www.venetoacque.it) dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti denominati "Condizioni generali di accesso alla piattaforma informatica Viveracqua" e "Istruzioni per l'utilizzo", disponibili nella home page del sito web di Viveracqua sopra indicato, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2. Dotazioni tecniche.**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti denominati "Condizioni generali di accesso alla piattaforma informatica Viveracqua" e "Istruzioni per l'utilizzo", disponibili nella home page del sito web di Viveracqua sopra indicato che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.



In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3. Identificazione.**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura aperta, gli operatori economici, previa registrazione per la presentazione dell'offerta, dovranno accedere alla piattaforma telematica della Società BravoSolution Italia S.p.A. <https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com>, ove è consultabile la documentazione di gara ed i manuali di istruzione per l'utilizzo della piattaforma.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Si raccomanda di accertare sempre che i file caricati siano firmati digitalmente; il sistema è in grado di verificare solo il formato.p7m.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "Notifica offerta presentata" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Operatore economico; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Veneto Acque S.p.A. darà informazione delle eventuali successive sedute a tutti i concorrenti ammessi attraverso il sistema, mediante comunicazione ai loro indirizzi di posta elettronica certificata.

I concorrenti possono verificare in ogni momento lo stato della procedura collegandosi con le proprie credenziali al Portale sopra indicato ed accedendo alla RdO d'interesse.

Per assistenza sulla registrazione al Sistema e supporto nell'utilizzo dello stesso è a disposizione, in orario di ufficio dalle 9:00 alle 18:00, il servizio di Call Center: tel. 02266002116; e-mail [viveracquaprocedurement@bravosolution.com](mailto:viveracquaprocedurement@bravosolution.com)

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1. Documenti di gara.**



La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Modello A "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative";
- d) DGUE e Linee guida per la compilazione del DGUE (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18/07/2016, pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016);
- e) Modello B "Dichiarazioni integrative a corredo DGUE per i progettisti";
- f) Modello C "Dichiarazioni integrative a corredo DGUE per l'esecutore dei lavori";
- g) Modello D "Dichiarazioni soggetti associati";
- h) Modello E "Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario";
- i) Modello F "Dichiarazione requisiti altri soggetti";
- j) Modello G "Dichiarazione soggetti cessati"
- k) Modello H "Modulo Offerta economica"
- l) Progetto definitivo di bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica Cà Filissine;
- m) Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'appalto;
- n) P.S.C di cui all'elaborato A.9 e relativi allegati;
- o) Verbale della Conferenza dei Servizi del 30/09/2020 e verbale della Conferenza di Servizi del 22/06/2022;
- p) Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17 settembre 2019 da Prefetture della Regione Veneto, UPI Veneto, ANCI Veneto e Regione del Veneto;
- q) Codice etico e di comportamento di Veneto Acque S.p.A. reperibile sul sito di Veneto Acque;
- r) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa come meglio rappresentate nei documenti denominati "Condizioni generali di accesso alla piattaforma informatica Viveracqua" e "Istruzioni per l'utilizzo", disponibili nella home page del sito web di Viveracqua sopra indicato.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla Piattaforma sopra menzionata e nel sito web istituzionale di Veneto Acque S.p.a. all'indirizzo [www.venetoacque.it](http://www.venetoacque.it).

## **2.2. Documenti progettuale**

Il Progetto definitivo di cui al punto l) ed documenti di cui ai punti n), o) p), q) ed r) sono disponibili al seguente link: <https://owncloud.venetoacque.it/index.php/s/3kSuHjt9Ygnrzjp>

## **2.3. Chiarimenti.**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso il sistema di messaggistica disponibile a livello di RdO.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima, in risposta al messaggio di richiesta, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la Piattaforma nella sezione dedicata.

Tale sistema consente la diffusione della richiesta di chiarimento e delle relative risposte a tutti gli utenti che avranno eseguito accesso, anche successivo, alla presente RdO.

Entro il sesto giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte, i quesiti formulati e



le conseguenti risposte fornite verranno pubblicati nell'area pubblica del portale telematico.

**Termine per chiedere chiarimenti: ore 12.00 12/09/2022.**

Non sono ammessi chiarimenti telefonici in ogni fase della procedura di gara.

## **2.4. Comunicazioni.**

Tutte le comunicazioni, comprese quelle previste dall'art. 76 del Codice, vengono inviate utilizzando il sistema di messaggistica relativo alla Richiesta di Offerta telematica (RdO) di riferimento, il quale funziona attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito dal concorrente al momento della sua registrazione.

Eventuali modifiche o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente, Veneto Acque S.p.A. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Dell'ammissione o esclusione degli operatori economici nella prima seduta pubblica ed eventuali successive sedute e dello svolgimento della seduta per la proposta di aggiudicazione, si darà comunicazione a tutti gli interessati mediante il medesimo sistema di messaggistica, così come le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22.

## **3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti, durata, opzioni e rinnovi, revisione dei prezzi**

### **3.1. Oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti.**

L'appalto integrato di cui al presente disciplinare, ha per oggetto l'esecuzione dei lavori, servizi, prestazioni e forniture, necessari per la realizzazione delle opere descritte nel progetto definitivo a base di gara dal titolo "Bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica controllata denominata "Ca' Filissine - rev 01".

Le attività oggetto di appalto vengono qui di seguito riepilogate:

1. Servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva unitaria dell'intervento di Messa in Sicurezza permanente della discarica Cà Filissine;
2. Lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica Cà Filissine, comprensivi delle seguenti attività:
  - a. realizzazione del capping della discarica;
  - b. terebrazione dei pozzi per l'emungimento del percolato e del biogas;
  - c. realizzazione impianti di collettamento del percolato e del biogas;
  - d. costruzione delle strutture di servizio e degli impianti di stoccaggio del percolato;
  - e. smaltimento del percolato emunto;
  - f. realizzazione impianto trattamento acque meteoriche e rete collettamento;
  - g. gestione, conduzione e manutenzione ordinaria programmata e straordinaria degli impianti sia durante l'esecuzione dei lavori, per complessivi 8 anni, che nella fase post-operativa per ulteriori 2 anni.

L'appalto non è suddivisibile in più lotti in quanto non sarebbe garantita l'autonoma funzionalità e la capacità prestazionale dei singoli sistemi, trattandosi di un'opera unitaria sia sotto il profilo tecnico- realizzativo, che di collaudo. Non è tecnicamente e funzionalmente possibile procedere al frazionamento delle lavorazioni previste in progetto e sinteticamente riportate nell'elenco sopra riportato.

Ai fini contabili, l'appalto sarà gestito parte "a corpo" e parte "a misura". **In particolare, il servizio di**





Non sono previsti opzioni o rinnovi.

### **3.4. Revisione dei prezzi.**

A norma dell'art. 29 del Decreto Sostegni ter ([D.L. 4 del 27 gennaio 2022](#) convertito con L. 28.03.2022 n.25) le variazioni di prezzo contrattuale dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risulteranno superiori al cinque per cento (5 %) rispetto al corrispondente prezzo unitario contrattuale.

In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento (5 %) e comunque in misura pari all'80 per cento (80 %) di detta eccedenza, nel limite delle risorse disponibili nel quadro economico.

I lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta sono esclusi dalla compensazione.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), sulla base delle elaborazioni dell'Istat, con proprio decreto, determinerà le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Tali variazioni costituiranno i valori sulla base dei quali calcolare la compensazione, che verrà determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle **lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti al decreto** del MIMS (escluso l'anno solare di presentazione dell'offerta), nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori.

## **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.**

### **4.1. Soggetti ammessi in forma singola e associata**

Gli operatori economici, anche stabili in altri stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni degli artt. 45 e 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

**È vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:



a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una altra relazione, anche di fatto, che potrebbe comportare l'imputabilità delle rispettive offerte a un unico centro decisionale, a meno che non dimostrino che hanno formulato autonomamente l'offerta. In quest'ultima ipotesi la dichiarazione potrà essere corredata, qualora il concorrente lo ritenga, dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo o di altra relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta. **N.B.** Tale documentazione va inserita in formato elettronico (scansione dell'originale cartaceo) nel parametro telematico della Busta digitale "Risposta di Qualifica".

#### **4.2. Condizioni di partecipazione.**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura, ai fini dell'ammissione devono dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per la progettazione esecutiva, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

**Le imprese di costruzioni sprovviste dell'attestazione SOA per la progettazione e/o dei requisiti di progettazione devono, alternativamente:**

- Associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incaricato della progettazione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 uno dei soggetti elencati all'art. 46 c. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (**Progettista "Associato"** come mandante), in possesso dei requisiti per la progettazione;

L'eventuale riunione di Progettisti costituirà un sub-raggruppamento all'interno del raggruppamento. Del suddetto sub-raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, conferendo nel raggruppamento i propri requisiti progettuali le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti per la progettazione, purché in possesso dell'attestazione SOA per prestazioni di esecuzione e progettazione.

- avvalersi di uno dei soggetti elencati all'art. 46 c. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. n. 50/2016, quale



**Progettista "Indicato"**, in possesso dei requisiti per la progettazione.

Il progettista indicato deve rendere dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali e speciali e non potrà avvalersi "a cascata" di altro progettista.

In caso di aggiudicazione, il Progettista indicato dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione.  
In caso di più professionisti questi devono riunirsi in sub R.T.P.

**N.B.** Le imprese di costruzioni che eventualmente conferiscono i propri requisiti progettuali al Raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all'interno del sub. R.T.I.

Il medesimo progettista, associato o ausiliario, non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione dei concorrenti che ne hanno fatto indicazione.

Non possono concorrere all'affidamento dell'appalto, né assumere il ruolo di Progettisti "Associati" o "Indicati", i soggetti che versino in una delle situazioni di cui all'art. 24 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Tra queste situazioni è ricompresa anche l'attività di supporto alla verifica degli elaborati progettuali posti a base di gara.

È tuttavia consentito ai soggetti suddetti, al fine di superare la presunzione di incompatibilità di cui alla disposizione citata, dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. La verifica dell'adeguatezza della dimostrazione fornita è rimessa a valutazione discrezionale della Committente.

I Progettisti "Associati" o "Indicati" dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

## 5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 80, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le cause di esclusione previste da tale articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992, convertito con modificazioni, dalla L. n. 356/1992, ovvero ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Si precisa che il concorrente che si trova in tale situazione deve presentare la documentazione che certifichi lo stato come sopra descritto.

Gli operatori economici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., che eseguono o intendono eseguire le attività oggetto del presente appalto per il tramite di altri operatori economici ad essi giuridicamente legati, sono tenuti a presentare, per coloro che saranno effettivamente esecutori delle prestazioni, tutte le dichiarazioni e/o la documentazione richieste.

## 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA PER I PROGETTISTI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione



richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti vanno rese, se non diversamente previsto nel presente disciplinare, nell'ambito del DGUE.

### **6.1. Classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva**

Ai fini della definizione dei requisiti per la partecipazione alla progettazione esecutiva di cui al presente bando, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018

I soggetti incaricati della progettazione, compreso lo staff tecnico dell'esecutore dei lavori in possesso dell'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione adeguata a ciascuna categoria e classifica ai lavori da progettare ed eseguire, devono possedere i requisiti di seguito indicati (stabiliti in conformità alle Linee Guida n. 1 ANAC approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019). Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

Le classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali sono riportate nella seguente "**Tabella qualifica progettista**" (in coerenza con la forma di partecipazione del progettista):

1	2	3	4	5	6	7	8
Categoria	ID opere	Rif. L. 143/49 classi e cat.	Descrizione	Rif. Cat. lavori	Grado di complessità G	Valore opera per categoria da progettare (€)	Corrispettivo progettazione (€)
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	P.03	---	Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.	OG12	0,85	€ 15.529.056,79	€ 134.092,60
IMPIANTI	IA.01	III/a	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	OG6 OG12	0,75	€ 2.320.523,23	€ 35.567,50
IMPIANTI	IA.03	III/c	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	OG6	1,15	€ 1.306.640,65	€ 34.567,46
EDILIZIA	E.01	I/a	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.	OG1	0,65	€ 1.489.865,00	€ 20.260,99
Oneri aggiuntivi per l'adeguamento degli elaborati sulla sicurezza e per l'assistenza nel corso dell'esecuzione dei lavori, redazione as-built calcolati a vacazione ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016							€ 35.511,45
<b>Totale imponibile</b>							<b>€ 260.000,00</b>
Oneri previdenziali (INARCASSA 4%)							€ 10.400,00
<b>Importo finale al netto di I.V.A.</b>							<b>270.400,00</b>



Ai fini della determinazione dell'importo di progettazione, non sono stati considerati:

- l'importo del servizio di smaltimento del percolato di cui alla voce A.1.3 del Quadro Economico, in quanto si tratta di un'attività di conferimento ad impianto che non necessita di progettazione esecutiva;
- i costi di gestione post – operativa ed i costi del Piano di monitoraggio e controllo di cui alle voci A.1.10 e A.1.8 del Quadro Economico, in quanto la pianificazione di dette attività è già stata definita dagli enti di controllo.

## **6.2. Requisiti di idoneità professionale.**

### **Requisiti del concorrente**

Il concorrente dovrà possedere, in considerazione della propria natura societaria oppure della forma di partecipazione, i seguenti requisiti (*da dichiarare del DGUE parte IV sezione A*):

#### **a. I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b.** (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**Requisiti del gruppo di lavoro** (*da dichiarare nel modello "B- dichiarazioni integrative a corredo del DGUE per i progettisti"*)

### **Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto**

- c.** Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al **paragrafo 17.2.2 n. 3**, i nominativi, le qualifiche professionali e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti incaricati.

### **Per il geologo che redige la relazione geologica**

- d.** I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al **paragrafo 17.2.2 n. 4**, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.



### **6.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (da dichiarare nel DGUE parte IV sezione B)**

L'operatore economico dovrà dichiarare di avere un **fatturato globale medio annuo** per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, per un importo **pari a quello indicato a base di gara al netto dei contributi previdenziali e dell'IVA (260.000,00 euro)**

Tale requisito è richiesto in considerazione della rilevanza, della specificità e delicatezza del servizio, nonché delle ricadute ambientali che lo stesso può avere e che impone la selezione di soggetti di comprovata esperienza e che abbiano affrontato e risolto problematiche di particolare entità e complessità

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### **6.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale (da dichiarare nel DGUE parte IV sezione C)**

- a. (da dichiarare nel DGUE parte IV sezione C) un **elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Categoria	ID opere	Rif. L. 143/49 classi e cat.	Valore delle opere	Importo complessivi minimo per l'importo dei servizi
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	P.03 (P.01 – P.02)	---	€ 15.529.056,79	€ 15.529.056,79
IMPIANTI	IA.01	III/a	€ 2.320.523,23	€ 2.320.523,23
IMPIANTI	IA.03	III/c	€ 1.306.640,65	€ 1.306.640,65
EDILIZIA	E.01	I/a	€ 1.489.865,00	€ 1.489.865,00

Si precisa che, ai fini della partecipazione alla gara, sarà ritenuta idonea anche l'esperienza professionale maturata nelle sottocategorie P01 e P02 nell'ambito della categoria "Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralita', foreste".

Per la dimostrazione dei requisiti di Capacità tecnica e professionale si applica la disposizione di cui all'art. 8 del D.M. 17/06/2016 del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo la quale "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.



In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova del requisito sarà fornita mediante la produzione di copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo dei lavori e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, la comprova del requisito sarà fornita mediante la produzione di copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo dei lavori e del periodo di esecuzione.

I documenti prodotti saranno oggetto di verifica in capo al soggetto risultato primo in graduatoria, riservandosi la Stazione Appaltante la facoltà di richiedere l'originale o la copia conforme ai concorrenti anche durante lo svolgimento della gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a comprova, qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica del requisito in questione.

Il periodo di riferimento ai fini della valutazione dei citati requisiti è il decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando. Potranno essere spesi ai fini del raggiungimento del requisito oltre che i servizi di ingegneria iniziati ed ultimati nel citato periodo anche quelli iniziati precedentemente per la quota ultimata nel decennio di riferimento.

- b. Ai fini dell'esecuzione del servizio di ingegneria ed architettura di cui al presente bando è necessario costituire un **gruppo di Lavoro** composto dalle seguenti figure professionali, anche cumulabili in uno stesso professionista:
- **n. 1** ingegnere con funzione di coordinatore, responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, con esperienza nell'ambito di materie ambientali - c.d. Coordinatore Unico della Progettazione Esecutiva;
  - **n. 1** ingegnere responsabile delle prestazioni specialistiche riferite alla progettazione di opere strutturali;
  - **n. 1** ingegnere ad indirizzo geotecnico;
  - **n. 1** geologo responsabile delle relative relazioni (minimo n. 1). Per la forma di partecipazione all'appalto del geologo si rimanda a quanto previsto dalle Linee Guida n. 1, di attuazione D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 - Aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 - come di seguito riportato (parte II, art. 3, punto 3.1, lettera b): *"la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata" quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263".*

Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme, o dichiarata tale mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dei certificati relativi ai titoli richiesti. La Stazione Appaltante effettuerà d'ufficio i controlli del caso, tramite consultazione, anche *online*, degli albi professionali.



Ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a comprova, qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica del requisito in questione.

Le società costituite da meno di cinque anni dalla data di scadenza del bando possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali come previsto all'art. 46 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al presente articolo si terrà conto anche delle indicazioni fornite nel Comunicato del Presidente A.N.A.C del 14/12/2016, avente ad oggetto "*Alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 1 recanti Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*".

### **6.5. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, geie per i progettisti**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

In considerazione della complessità dell'affidamento oggetto di appalto, considerata altresì la necessità di non frazionare eccessivamente l'attività di progettazione e garantire una certa omogeneità nell'approccio progettuale per ognuna delle categorie di opere sopra richiamate la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, nella misura minima del 40% e, in ogni caso, nella misura corrispondente alla quota percentuale di esecuzione dichiarata, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dai mandanti.

I requisiti **del D.M. 263/2016** di cui al **paragrafo 6.2 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

**Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista** ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 D.M. 263/2016, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **paragrafo 6.2 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **paragrafo 6.2 lett. c)**, relativo all'**iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **paragrafo 6.2 lett. d)** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della **relazione geologica**.



Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al **paragrafo 6.3** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei **servizi di ingegneria e di architettura** di cui al precedente **paragrafo 6.4 lett. a)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria - in misura maggioritaria minima del 40% -, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi **di ingegneria e di architettura** di cui al precedente **paragrafo 6.4 lett. a)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito di cui al **paragrafo 6.4 lett. b)** relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

### **6.6. Indicazioni per i consorzi stabili per i progettisti**

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 D.M. 263/2016 devono essere posseduti dai consorziati.

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **6.2 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria e artigianato e agricoltura di cui al **punto 6.2 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **6.2 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **paragrafo 6.2 lett. d)** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della **relazione geologica**.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale del Consorzio di cui ai **punti 6.3 e 6.4**, saranno valutati a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 47 del Codice.

## **7. AVVALIMENTO PER I PROGETTISTI (Parte II sezione C del DGUE)**

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.3 e 6.4 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

**Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.2.**

Per quanto riguarda i **requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al paragrafo 6.4 lett. b)**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve:

- a. possedere i requisiti previsti dall'articolo 80 del Codice nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la



stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario.

Il contratto, quindi, deve riportare in modo puntuale (determinato o determinabile) le concrete risorse organizzative, di mezzi, di personale, di *know-how*, ecc. messe a disposizione del soggetto ausiliato (*cf.* anche Determinazione A.V.C.P. n. 2 del 1° agosto 2012).

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

**A pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Si precisa, inoltre, che **non** è ammesso l'avvalimento di operatore economico ausiliario avente sede in un Paese terzo non firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al **paragrafo 2.3**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliario subentrante indicati al **paragrafo 17.2**. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento – ed è quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario, salvo che essi non siano ricavabili dal contratto.

## 8. SUBAPPALTO PER I PROGETTISTI

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. (*indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali*).

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.



## 9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA PER L'ESECUTORE DEI LAVORI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

### 9.1. Requisiti di idoneità (da dichiarare del DGUE parte IV sezione A).

I concorrenti devono essere iscritti nel **Registro delle Imprese per attività inerenti all'oggetto dell'appalto** o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

**Nel caso di società cooperative e consorzi di cooperative** è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004.

### 9.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale (da dichiarare nel DGUE Parte II sez. A).

I concorrenti devono dimostrare di essere in possesso di attestato di **qualificazione SOA** in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, rilasciato da una società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della iscrizione nelle **categorie sotto riportate per classifica adeguata ai lavori da assumere.**

Categoria	Importo (€)	Oneri per la sicurezza	Classe	Qual. obbl	Descrizione opera	Prevalent scorporat	% S importo totale
OG12	€ 32.014.926,82	€ 147.726,39	VIII	Si	Lavori per la messa in sicurezza della discarica, accantieramento ed opere provvisoriale, realizzazione del capping, gestione e smaltimento del percolato(compresi O.S.)	prevalente	87,04%
OG6	€ 3.277.278,77	€ 15.122,34	IVbis	Si	Realizzazione di impianti tecnologici (compresi O.S.)	scorporabile	8,91%
OG1	€ 1.489.865,00	€ 6.874,68	IIIbis	Si	opere civili per la realizzazione di fabbricati e strutture di servizio (compresi O.S.)	scorporabile	4,05%
	<b>€ 36.782.070,59</b>	<b>€ 169.723,41</b>					<b>100%</b>

Ai sensi dell'art. 92, 1° comma, del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. l'operatore economico può partecipare alla gara qualora sia in possesso, in proprio o in R.T.I., dei requisiti SOA relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi sopra previsti.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto, come previsto dall'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.

**È richiesto per le categorie scorporabili OG6 e OG1 il possesso della relativa qualificazione. In**



**assenza di qualificazione devono essere subappaltate per intero (c.d subappalto qualificatorio o necessario).**

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

### **9.3 Imprese cooptate**

In relazione all'Istituto della Cooptazione, disciplinato all'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., si precisa che questa Committente ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale che assimila a tutti gli effetti (diversi dalla qualificazione) l'operatore economico cooptato ad un mandante facente parte di un R.T.I. **funzionale alla sola fase di esecuzione dei lavori**, pertanto l'operatore economico cooptato è tenuto a tutti gli adempimenti previsti nel presente Disciplinare a carico dell'operatore economico mandante di un R.T.I. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso dell'attestazione SOA, fatte salve le prescrizioni dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., esclusivamente nell'ipotesi in cui l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. Per dette imprese cooptate è richiesto:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- il possesso di almeno un'attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Capitolato e nel presente Disciplinare, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate;
- che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una.

### **9.4 Raggruppamenti temporanei – Consorzi – Geie – Reti**

**Salvo quanto disposto all'art. 48 commi 17 - 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.**

Modifica in fase esecutiva della consorziata/retista indicata in sede di gara

Qualora il consorzio in fase esecutiva designi un consorziato diverso da quello indicato in sede di gara, dovrà dichiarare/dimostrare che la modifica soggettiva non è finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata (art. 48 c. 7-bis), Veneto Acque procederà alla verifica dei requisiti in capo ad entrambe le consorziate.

Qualora in sede di offerta il Consorzio Stabile o la Rete d'Impresa giuridicamente costituita si avvalgano di requisiti di capacità tecnica, professionale ed operativa (anche al fine della valutazione qualitativa dell'offerta) appartenenti all'/agli operatore/i economico/i consorziato/i indicato/i come operatore economico/i esecutore/i, la variazione (ex art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) in fase esecutiva del contratto, riguardante la designazione del/i consorziato/i esecutore/i sarà autorizzata solamente nel caso in cui i consorziate indicati in via sostitutiva siano in possesso dei requisiti di qualificazione anzidetti, a livello equipollente.

Si precisa che per i Raggruppamenti Temporanei di tipo **orizzontale**, in considerazione della complessità dell'affidamento oggetto di appalto, considerata altresì la necessità di non frazionare eccessivamente i lavori di messa in sicurezza della discarica e garantire una certa omogeneità nell'esecuzione delle opere, i requisiti di capacità tecnica richiesti nel presente Disciplinare per gli operatori economici singoli, dovranno essere posseduti dall'operatore economico capogruppo nella misura minima del 40% e, in ogni caso, nella misura corrispondente alla quota percentuale di esecuzione dichiarata, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dai mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto e, in ogni caso, nella misura corrispondente alla quota percentuale di esecuzione dichiarata, fermo restando che il raggruppamento deve possedere complessivamente il requisito richiesto e che l'operatore economico mandatario, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le attività in appalto in misura maggioritaria

I lavori, ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., dovranno essere eseguiti dai concorrenti riuniti o consorziate secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica,



in corso d'opera, delle stesse, previa autorizzazione della Committente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dagli Operatori economici interessati nonché la permanenza della quota di esecuzione in misura maggioritaria in capo all'operatore economico Capogruppo.

Per i raggruppamenti temporanei e i Consorzi ordinari di tipo **verticale**, i requisiti di capacità tecnica richiesti per gli Operatori economici singoli, devono essere posseduti dal capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate le mandanti devono possedere i requisiti previsti per tale voce nella misura indicata per l'Operatore economico singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente come previsto dalla normativa vigente.

I requisiti di capacità tecnica richiesti per l'Operatore economico singolo in riferimento alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo **misto**.

## **10. AVVALIMENTO PER L'ESECUTORE DEI LAVORI (Parte II sezione C del DGUE)**

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 s.m.i., avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

L'ausiliario deve produrre:

1. DGUE, debitamente compilato con le informazioni di propria competenza e firmato digitalmente dal legale rappresentante. N.B. La dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti muniti di potere di rappresentanza di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
2. Dichiarazione integrativa al DGUE attestante i motivi di esclusione non previsti dal DGUE;
3. Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante:
  - a) il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - b) l'obbligo verso il concorrente e verso la Committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - c) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, né di trovarsi in una situazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), con uno degli altri operatori che partecipano alla gara;
4. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **N.B.** Il contratto dovrà essere redatto in conformità all'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.

**Si precisa che qualora l'avvalimento venga impiegato per sopperire alla mancanza da parte del concorrente dei requisiti di partecipazione previsti ai sensi dell'art. 83 c. 1 lett. c) "Capacità tecniche e professionali" del D.Lgs. n. 50/2016 cd. "Avvalimento operativo", il contratto di avvalimento dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse anche di personale e di mezzi prestati dall'ausiliario in favore dell'avvalente e le modalità con cui si concretizzerà in caso di affidamento dell'appalto.**

Si evidenzia che in corso di esecuzione la Committente procederà alla verifica sostanziale dell'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento, nonché il loro effettivo impiego. A tal fine la Committente accerterà in corso di esecuzione del contratto che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali del soggetto ausiliario, **pena la risoluzione del contratto di appalto (art. 89 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)**.



Si precisa che il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il contratto di appalto è in ogni caso in capo all'Appaltatore, al quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione lavori. Si precisa che al progettista ausiliario verrà rilasciata una dichiarazione di regolare esecuzione in funzione della quota di progettazione effettivamente eseguita.

Si precisa, inoltre, che **non** è ammesso l'avvalimento di operatore economico ausiliario avente sede in un Paese terzo non firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al **paragrafo 2.3**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliario subentrante indicati al **paragrafo 17.2**. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento – ed è quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario, salvo che essi non siano ricavabili dal contratto.

## **11.SUBAPPALTO PER L'ESECUTORE DEI LAVORI (Parte II sezione D del DGUE)**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è regolato dall'art. 105 del Codice, come modificato dall'art.1 comma 18 della Legge del 14.06.2019 n. 55. Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nel DGUE, i lavori o le parti di opere e le quote che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del D.lgs 50/2016 come aggiornato dal D.L. 77/2021 che modifica il D.L. 76/2020 commutato in legge n. 120/2020. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

È stato ritenuto opportuno introdurre alcune limitazioni al subappalto, in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 79, paragrafo 3, della Direttiva 2014/25/UE, che consentono alle Stazioni Appaltanti di "esigere che alcuni compiti siano eseguiti direttamente dall'offerente", e della sentenza della Corte di Giustizia UE 29.09.2019, che ha stabilito che la fissazione di una soglia massima di subappalto può essere giustificata "dalla natura particolare delle prestazioni da svolgere". Questo anche in ragione della particolare complessità dell'oggetto dell'appalto, costituito da un'articolata serie di interventi civili, impiantistici e gestionali da eseguire in maniera coordinata e continuativa da operatori in possesso della necessaria qualificazione.

**NON potranno essere subappaltate le seguenti lavorazioni nei limiti indicati:**



Class da CME	Cat. lavori	Descrizione	Importo (€)	Limitazione subappalto/motivazione
A.1.5	OG12	Copertura finale ed opere generali	€ 13.844.160,50	Allo scopo di garantire, alla Stazione Appaltante, un controllo diretto su tutta la filiera di movimentazione, gestione e conferimento di materiale, considerato altresì che l'attività di cui alla voce A.1.5., rappresenta una delle principali lavorazioni caratterizzanti dell'appalto, rispetto alla quale si ritiene necessario acquisire, già in fase di partecipazione, l'accreditamento dell'Operatore Economico, ciò anche allo scopo di prevenire il rischio di infiltrazione criminale, il subappalto è <b>limitato al 50%</b> della rispettiva lavorazione pari ad € 6.922.080,25

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 12.GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da:

- una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto al netto dell'importo previsto per la progettazione esecutiva in applicazione dell'art. 93, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. corrispondente a **€ 739.035,88**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato a favore di Veneto Acque S.p.A. – p.i. 03285150284 – (IBAN IT53V0890402000041000000552, presso Banca Prealpi San Biagio Credito Coop.vo - filiale di Venezia-Mestre, Viale Ancona n. 13) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione



appaltante);

- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d. avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
  - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
  - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  - 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a. originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b. in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c. in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Nella cauzione dovrà essere contenuto l'impegno al suo rinnovo nel caso in cui non sia intervenuta l'aggiudicazione al momento della scadenza.

### 13. SOPRALLUOGO

Gli operatori economici hanno la facoltà di effettuare, ai fini della formulazione dell'offerta, un sopralluogo all'interno della discarica.

Il sopralluogo, è finalizzato all'acquisizione dell'esatta conoscenza delle aree e delle condizioni tecnico-operative dell'appalto, nonché all'accertamento delle possibilità e delle modalità di esecuzione di tutte le prestazioni in esso comprese.

La mancata effettuazione del sopralluogo **non è causa di esclusione** dalla procedura di gara.

È obbligatorio formulare preventiva richiesta per l'effettuazione del sopralluogo, da avanzare esclusivamente a mezzo messaggio della piattaforma a cui sarà data risposta con la stessa modalità. La domanda dovrà essere inoltrata, attraverso il sistema di messaggistica del portale bravosolutions, almeno **10 giorni naturali consecutivi antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle offerte**, specificando: ragione sociale della società, nome cognome, recapito telefonico ed e-mail del referente della società deputato a svolgere il sopralluogo.

### 14. PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 500,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### 15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per essere ammesso alla procedura di gara, l'operatore economico dovrà inviare la propria offerta **entro e non oltre le ore 12:00 del 28/09/2022** pena l'irricevibilità secondo le modalità illustrate nel presente disciplinare, esclusivamente attraverso il portale telematico della Società BravoSolution Italia S.p.A., previa registrazione al portale stesso e seguendo le istruzioni specificatamente indicate nei manuali d'istruzione relativi alla fase di Accesso all'area riservata (Registrazione) e alla fase di presentazione delle offerte, reperibili sul portale.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.



Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati e nei limiti delle dimensioni indicate nel manuale allegato alla documentazione di gara

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema, utilizzando l'Area allegati generica relativa alla Busta telematica di riferimento, tutti i documenti richiesti e di seguito indicati e che gli stessi, ove previsto, siano firmati digitalmente:

- A. Documentazione amministrativa, di cui alla BUSTA "A" – Busta di qualifica;
- B. Offerta tecnica, di cui alla BUSTA "B", contenente l'offerta qualitativa;
- C. Offerta economica "BUSTA "C".

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### **15.1. Sottoscrizione documentazione di gara/offerta**

Tutte le dichiarazioni/offerte di gara che prevedono la sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante devono essere **sottoscritte con firma digitale rilasciata da un certificatore riconosciuto e iscritto all'elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.** Per gli operatori economici con sede Legale all'estero, la sottoscrizione digitale è svolta a mezzo di un dispositivo di firma elettronica rilasciato da un **certificatore qualificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 (eIDAS), ed iscritto negli elenchi pubblici degli stati membri della UE ai sensi dell'art. 22 del regolamento eIDAS oppure da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte della UE secondo una delle condizioni di cui all'art. 24, c. 4-ter, del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.**

Si raccomanda di accertare sempre che i file siano firmati digitalmente; il sistema è in grado di verificare solo il formato .p7m.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip, etc.) contenente un documento privo di firma digitale.

Dette dichiarazioni possono essere rese, in alternativa, a firma di un Procuratore dell'Operatore Economico; in tal caso dovrà essere prodotta, ad integrazione della documentazione prevista nel presente Disciplinare, **la relativa procura** redatta esclusivamente per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da cui si evincano i poteri di firma del medesimo in relazione all'importo del procedimento, tramite il suo caricamento a sistema in un file che incorpori altresì la dichiarazione di sua conformità all'originale, conservata agli atti,



sottoscritta **digitalmente** dallo stesso Procuratore.

Si segnala che **deve essere assicurata la corrispondenza di firma**: pertanto, il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni digitalmente deve essere il medesimo soggetto che rende le dichiarazioni stesse.

In caso di Operatore economico concorrente strutturato in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituendi o costituiti, il Legale Rappresentante (o il Procuratore) dell'Operatore Economico Capogruppo-mandatario e quello di ogni mandante devono sottoscrivere ciascuno digitalmente le proprie dichiarazioni previste nel presente Disciplinare e/o nei moduli ivi allegati secondo le modalità sopraindicate. In caso di Operatore economico concorrente strutturato in forma di Consorzio ex art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il Legale Rappresentante (o da soggetto munito di idonei poteri) del Consorzio e di ciascun Operatore Economico Consorziato indicato per l'esecuzione, devono sottoscrivere ciascuno digitalmente le proprie dichiarazioni, l'offerta tecnica e l'offerta economica previste nel presente Disciplinare e/o nei moduli ivi allegati.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

## 16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **6 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello in cui è stata notificata l'irregolarità affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se

necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **17.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Busta di qualifica**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura (Modello A);
- 2) DGUE;
- 3) Dichiarazioni integrative al DGUE (Modelli B e C) e documentazione a corredo;
- 4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) PASSoe;
- 7) Eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui ai paragrafi 7 e 10 (Modello E);
- 8) Dichiarazione per i soggetti associati (Modello D);
- 9) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- 10) Eventuale "Dichiarazione requisiti altri soggetti" (Modello F);
- 11) Eventuale dichiarazione dei soggetti cessati (Modello G);
- 12) Documentazione, ex art. 2359 c.c. (eventuale): Se del caso, allegare in formato elettronico (scansione dell'originale cartaceo), nell'apposito parametro telematico, l'eventuale documentazione, utile a dimostrare che il concorrente ha formulato autonomamente l'offerta, pur trovandosi essa in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. in altra relazione con altro partecipante alla procedura, le offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale.

L'eventuale documentazione in lingua straniera dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana "certificata conforme al testo originale" dalla competente rappresentanza diplomatica consolare ovvero da traduttore ufficiale a cui dovrà essere allegata l'asseverazione del tribunale.

Tale documentazione dovrà essere inserita nell'area generica allegati della "Risposta di Qualifica".

**Si precisa che nella busta chiusa elettronica denominata "Busta di Qualifica" non dovrà essere inserita, pena l'esclusione dalla gara, alcuna determinazione di importi economici.**

**In tale busta non dovranno altresì essere inseriti altri documenti e/o dichiarazioni oltre a quelli richiesti. Si precisa, sin da ora, che la presenza di ulteriori documenti, che non siano stati espressamente correlati a quelli richiesti con una loro esplicita menzione apposta per iscritto su questi ultimi, per economia del procedimento, non verranno valutati.**

### **17.1. Domanda di partecipazione (Modello A)**

L'Istanza di partecipazione è resa dal Titolare o dal Legale rappresentante o Procuratore (N.B. in caso di R.T.I./Consorzio/.... redatta e sottoscritta da tutti i componenti).

L'Istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta **digitalmente**, con le modalità indicate nel presente bando, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore (in tal caso deve essere allegata copia della relativa procura da cui si evincano i poteri di firma del medesimo in relazione all'importo del procedimento) e dovrà riportare l'oggetto del presente appalto, la forma giuridica del concorrente secondo l'elencazione di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. oltre alle ulteriori informazioni previste nell'Istanza di partecipazione .

La domanda di partecipazione è redatta secondo il Modello A.



Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare ed impegnarsi, in caso di affidamento a proprio favore, a versare a Veneto Acque quale Stazione Appaltante, prima della stipulazione del contratto e comunque entro 60 gg. dall'aggiudicazione dell'appalto, le somme a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui giornali, a norma del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 pubblicato in GURI n. 20 del 25/01/2017. La Committente comunicherà all'Aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 32.

Con la sottoscrizione dell'istanza il Titolare, il Legale rappresentante o il Procuratore – (N.B. in caso di R.T.I./Consorzio redatta e sottoscritta da tutti i componenti) dichiara altresì:

1. di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, di aver preso esatta cognizione del Codice etico e di comportamento di Veneto Acque, del Protocollo di legalità aggiornato al 17/09/2019, del bando di gara, del presente Disciplinare di gara (rev del 27/07/2022), del Capitolato Speciale d'Appalto (rev del 27/07/2022) del progetto definitivo posto a base di gara e dei relativi elaborati di gara, di accettarli integralmente senza condizione, eccezione e riserva alcuna e di ritenerli completi ed esaustivi e tali, quindi, da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e dei servizi oggetto dell'appalto;
2. che lo stesso non partecipa alla gara sotto altra forma giuridica o, in caso di soggetti riuniti, i singoli



- associati non partecipano in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
3. di non ricorrere nel divieto di cui all'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. oppure allegare la documentazione utile per poter dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori;
  4. di accettare, senza riserva alcuna, tutti gli elaborati che compongono il progetto definitivo;
  5. di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza presentazione offerte;
  6. di impegnarsi, su richiesta della Committente, a mantenere valida la propria offerta per ulteriori 180 giorni;
  7. di aver preso conoscenza delle opere e dei servizi da realizzarsi e del livello qualitativo richiesto, in termini di materiali, forniture e certificazioni, di collaudi da eseguirsi, di garanzie funzionali previste in progetto, nonché del livello richiesto per l'esecuzione dei ripristini;
  8. di tenere sollevata ed indenne la Committente da tutte le controversie che possono insorgere per l'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. I diritti e le indennità per detti impieghi si intendono compresi nel prezzo di offerta;
  9. di avere preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire, delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori; nonché di avere debitamente valutato le relative possibilità logistiche, l'effettiva operatività dei mezzi meccanici in relazione alle esigenze del cantiere, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave e dei siti di prestito, dell'ubicazione dei centri di conferimento e/o impianti di trattamento dei rifiuti ovvero delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori e i servizi stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
  10. di ritenere il corrispettivo offerto relativamente all'incarico professionale adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 comma 2 del c.c., con riferimento all'importo dei lavori, nonché remunerativo dell'equo compenso previsto dall'art. 2578 c.c.;
  11. che nell'offerta economica praticata si è considerato che il costo relativo al personale non può essere soggetto a ribasso e pertanto sono stati proposti prezzi unitari netti e conseguenti ribassi rispettosi di tale prescrizione di legge;
  12. di aver basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di escavazione, dei rischi di inquinamento del suolo e sottosuolo, inquinamento dell'aria e acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio, secondo il PMC di cui all'elaborato 19, in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell'ambiente interno ed esterno);
  13. di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo di cui all'elaborato 15;
  14. di impegnarsi a fornire le polizze assicurative di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, con le modalità e i termini previsti nella legge di gara;
  15. di accettare i termini e la durata dell'appalto e le relative decorrenze come articolate all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto;
  16. di aver preso visione delle prime indicazioni sulla sicurezza, nonché della stima dei conseguenti oneri minimi previsti, e di impegnarsi a sviluppare gli aspetti di dettaglio, legati all'adozione di specifiche tecnologie di costruzione o all'uso di macchinari speciali, nel proprio P.O.S., da consegnare al Coordinatore in fase Esecutiva prima dell'inizio dei lavori;
  17. di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, tutte le norme e le prescrizioni contenute nei contratti collettivi, nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori nei confronti del personale dipendente;



18. di avere a disposizione le squadre operative per la realizzazione delle opere nei termini indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella documentazione di progetto posta a base di gara;
19. di impegnarsi in caso di aggiudicazione a destinare all'esecuzione delle opere mezzi d'opera a ridotto impatto ambientale con standard qualitativi minimi di omologazione Euro 5, Stage IV e Tier IV Final come da Capitolato Speciale d'Appalto e prescritto nei pareri di autorizzazione delle opere. In relazione ai mezzi d'opera sarà richiesto all'Aggiudicatario prima dell'inizio dei lavori la comprova dei succitati standard qualitativi;
20. di aver preso atto che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la Committente potrà utilizzare la funzionalità "Messaggi" della Richiesta di offerta Telematica, che consente ai Concorrenti ed a Veneto Acque di comunicare mediante la suddetta piattaforma o l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'operatore economico indicata dallo stesso nei propri dati identificativi di registrazione alla piattaforma; a tal proposito si precisa che la Committente non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante agli operatori economici concorrenti dall'utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o dall'interruzione o sospensione dell'utilizzo della piattaforma;
21. di autorizzare Veneto Acque a compiere, ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/03 s.m.i., il trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento, al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale;
22. di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.;
23. di aver presentato i documenti richiesti in copia conforme all'originale e reso tutte le dichiarazioni, ivi compresa l'offerta tecnico-economica, richieste nella presente procedura di gara ai sensi del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni previste;
24. che il concorrente, nel presentare offerta, si impegna, in caso di aggiudicazione, a prendere in consegna, eventualmente, i lavori in via d'urgenza anche in pendenza della stipula del contratto sotto le riserve di legge;
25. il concorrente dovrà autorizzare Veneto Acque a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di **accesso agli atti** ai sensi della L. 241/90 (N.B. in caso di R.T.I./Consorzio la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti). Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve dichiarare la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica ed economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base alla normativa vigente. In assenza della dichiarazione di cui sopra, Veneto Acque consentirà l'accesso ai concorrenti che lo richiederanno, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53, comma 2, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Si precisa che in ogni caso, in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a) del medesimo art. 53, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., citato, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

**L'Istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta anche dal Progettista Indicato e dal Progettista Associato. Si precisa che la persona fisica firmataria deve coincidere con (o rappresentare) il soggetto personalmente e legalmente responsabile della progettazione esecutiva.**

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;



- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

## **17.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo allegato al presente disciplinare.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e all'articolo 9 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il concorrente compila, secondo quanto di seguito indicato, il DGUE, di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, reperibile, in formato elettronico, tra i documenti di gara, e lo firma digitalmente. È altresì messa a disposizione la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016.

### **17.2.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) PER I PROGETTISTI**

#### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente Appaltatore.**

La parte è già stata compilata dalla stazione appaltante.

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

##### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:



1. DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al paragrafo 7;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, commi 1 e 7 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. copia del contratto di avvalimento firmato digitalmente o copia scansionata dell'originale cartaceo, accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente da notaio o pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del D.Lgs 235/2010, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
5. PASSOE dell'ausiliario.

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le parti di contratto di appalto che intende subappaltare a terzi.

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e d.l. n. 135 del 14/12/2018, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti dall'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 17.2.2. del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 80 comma 7 del Codice, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Inoltre, qualora l'operatore economico avesse provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica, ha l'onere di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta.

Si evidenzia che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), sentenze n. 10 del 04/05/2012 e n. 21 del 07/06/2012, qualora nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito, l'operatore economico avesse acquisito un'azienda o un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), nell'ambito dei cessati dalla carica ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l'operatore economico acquisito (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l'operatore economico acquisito.

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere dichiarati tutti gli eventuali provvedimenti esecutivi di natura civile, penale o amministrativa irrogati nei confronti dell'impresa concorrente e/o nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 dell'impresa concorrente e/o delle imprese subappaltatrici (nei casi di cui all'art. 105 comma 6, D.Lgs. 50/2016), in modo da consentire alla stazione appaltante ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza di un ipotesi di



“grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80 comma 5 D.Lgs. 50/2016 (si invita alla lettura della Linea Guida Anac n. 6 sull’argomento aggiornata al D.Lgs. 56/2017 approvata con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 1008 dell’11/10/2017).

Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui paragrafo paragrafo 6.2 del presente disciplinare;
- b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 6.3 del presente disciplinare;
- c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 6.4 del presente disciplinare.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE è sottoscritto digitalmente** dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

**Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente, e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

#### **17.2.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO PER I PROGETTISTI (Modello B)**

##### **a) Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, contenute nel modello B “Dichiarazioni integrative al DGUE per i progettisti”, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice e le eventuali misure di *self cleaning* adottate;
2. dichiara i seguenti dati (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3: soggetti in carica ed eventuali soggetti **cessati dalla carica nell’anno antecedente**):

##### **Per i professionisti singoli**

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);



**Per i professionisti associati**

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

**Per le società di professionisti**

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

**Per le società di ingegneria**

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

**Per i consorzi stabili**

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3. **[in merito all'affidamento del servizio di progettazione esecutiva]** dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano gli incarichi di cui al **paragrafo 6.4 lett. b)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
4. **[Per la relazione geologica]** dichiara, con riferimento al professionista di cui al **paragrafo 6.2 lett d)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione
5. indica il nominativo del giovane professionista, quale progettista, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016;
6. dichiara remunerativa l'offerta economica e tempo presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di



- assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

8. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal giudice delegato (acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato), nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

[per l'operatore economico interessato all'applicazione dell'art. 110, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016] di rientrare – allegando la relativa documentazione di comprova – nell'ambito di applicazione dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016:

- comma 4
  - concordato "in bianco";
  - concordato "liquidatorio";
  - comma 5;
  - comma 6
9. dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego).

**Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

**Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:**

- a. nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- b. nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
  - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici.

La rete di cui al paragrafo 4.1, lett. a, b, c del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

**Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria.**

**b) Documentazione a corredo**

Il concorrente allega i seguenti documenti in formato elettronico:

1. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo



caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

2. PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

**Nel caso di studi associati:**

3. statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;
4. copia dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al paragrafo 6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ad es: certificati/attestazioni di eseguiti servizi rilasciati dall'amministrazione/soggetto contraente con l'indicazione dell'oggetto, del periodo di esecuzione e dell'importo).

17.2.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) PER L'ESECUTORE DEI LAVORI

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

La parte è già stata compilata dalla stazione appaltante.

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si richiede la compilazione della sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al **paragrafo 9.2** del presente disciplinare: attestazione SOA (indicare estremi con data rilascio, data scadenza/effettuazione verifica triennale, data scadenza validità quinquennale, categorie e le classifiche).

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al paragrafo 10;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, commi 1 e 7 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. copia del contratto di avvalimento firmato digitalmente o copia scansionata dell'originale cartaceo, accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente da notaio o pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del D.Lgs 235/2010, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario;
5. PASSOE dell'ausiliaria.



**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e d.l. n. 135 del 14/12/2018, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti dall'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 17.2.3. del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 80 comma 7 del Codice, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Inoltre, qualora l'operatore economico avesse provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica, ha l'onere di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta.

Si evidenzia che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), sentenze n. 10 del 04/05/2012 e n. 21 del 07/06/2012, qualora nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito, l'operatore economico avesse acquisito un'azienda o un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), nell'ambito dei cessati dalla carica ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l'operatore economico acquisito (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l'operatore economico acquisito.

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere dichiarati tutti gli eventuali provvedimenti esecutivi di natura civile, penale o amministrativa irrogati nei confronti dell'impresa concorrente e/o nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 dell'impresa concorrente e/o delle imprese subappaltatrici (nei casi di cui all'art. 105 comma 6, D.Lgs. 50/2016), in modo da consentire alla stazione appaltante ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza di un'ipotesi di "grave illecito professionale" ai sensi dell'art. 80 comma 5 D.Lgs. 50/2016 (si invita alla lettura della Linea Guida Anac n. 6 sull'argomento aggiornata al D.Lgs. 56/2017 approvata con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 1008 dell'11/10/2017).

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

**Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente compila la sezione A per dichiarare l'iscrizione alla CCIAA.

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**II DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;



- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati indicati quali esecutori.

#### 17.2.4. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO PER L'ESECUTORE DEI LAVORI (Modello C)

##### a. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, contenute nel Modello C "Dichiarazioni integrative a corredo DGUE per l'esecutore dei lavori", con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c- quater), f-bis) e f-ter) del Codice e le eventuali misure di *self cleaning* adottate;
- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice:
  - dei direttori tecnici;
  - del titolare per le ditte individuali;
  - per le società in nome collettivo: dei soci;
  - per le società in accomandita semplice: soci accomandatari;
  - per altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro soci (nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, entrambi i soci);In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- 3) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) degli eventuali soggetti cessati dalle cariche suindicate nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito;
- 4) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
- 5) per l'operatore economico interessato all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110 commi 4, 5 e 6 di rientrare – allegando la relativa documentazione di comprova – nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110:
  - comma 4
  - concordato "in bianco";
  - concordato "liquidatorio";
  - comma 5;
  - comma 6.
- 6) indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- 7) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa
- 8) dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia di ..... oppure di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

**Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici



raggruppandi o consorziandi;

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
  - o dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
  - o da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici.

La rete di cui al paragrafo 4.1, lett. a, b, c del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

**Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria.**

**b. Documentazione a corredo**

- 1) (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- 2) PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

**17.3. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI (Modello D)**

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- - copia del contratto di rete;
- - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**



- - copia del contratto di rete
- - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 18. OFFERTA TECNICA – CONTENUTO DELLA BUSTA B "Risposta tecnica"

La busta telematica "Offerta o Riposta Tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica dei servizi offerti, costituita da un numero di facciate meglio specificato nel prosieguo del presente disciplinare.

L'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta dagli stessi soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di ammissione e dovrà essere predisposta in forma distinta e separata rispetto all'offerta economica, con le modalità di seguito indicate:

- a) Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente.
- b) Ai fini dell'offerta, **in nessun caso sono ammesse varianti** che comportino variazioni di occupazione dei sedimi oggetto di intervento.
- c) Il proponente rimane obbligato ad ottenere le autorizzazioni integrative eventualmente necessarie che Enti o Amministrazioni terze dovessero richiedere ai fini della realizzazione delle opere a seguito delle migliorie introdotte, senza che ciò possa comportare un allungamento di tempi contrattuali offerti o maggiori oneri per la Stazione Appaltante.
- d) A pena di esclusione è tassativamente vietato inserire nella documentazione relativa all'offerta tecnica ogni riferimento economico o ai prezzi, nonché ai tempi.

Le proposte migliorative offerte relative ai criteri di seguito descritti, non devono comportare alcun onere aggiuntivo alla Stazione Appaltante e quindi verranno considerate a tutti gli effetti ricomprese nel prezzo offerto.

Le proposte migliorative devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento migliorativo, nel seguente modo: una relazione descrittiva, costituita da non più di 13 (tredici) capitoli, ognuno riferito a ciascuno degli elementi di valutazione A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, C.1, C.2, C.3

Complessivamente la relazione tecnica, comprensiva dei 13 capitoli sopra indicati, sarà costituita da un massimo di **120 facciate in formato A4** (al netto di eventuali intestazioni, indici e sommari). Potranno essere utilizzate facciate formato A3, tenendo conto della equivalenza: n. 1 facciata A3 = n. 2 facciate A4).

Ogni facciata deve contenere non più di 40 (quaranta) righe e con scrittura in corpo stile Verdana non inferiore a 9 (nove) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; gli elaborati devono essere resi in formato non inferiore ad A4 orizzontale e non superiore ad A3 orizzontale con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.). E' possibile allegare schede tecniche depliant etc che non andranno computati nel numero di facciate a disposizione.

Note in merito alle formalità della documentazione:

- a) La relazione dev'essere sottoscritta digitalmente dal concorrente;
- b) le facciate costituenti la relazione dovranno essere numerate con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina dovrà riportare l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione);
- c) In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, dev'essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

La Stazione appaltante non prenderà in considerazione documentazione eccedente le indicazioni sopra riportate.



Le migliorie proposte dovranno costituire un effettivo miglioramento rispetto agli standard di progetto e alle condizioni di sicurezza e dovranno essere, quindi, adeguatamente motivate in tal senso e armonizzate con il progetto dell'opera nel suo complesso.

A fronte delle migliorie proposte dall'Appaltatore in sede di gara, l'Amministrazione non corrisponderà alcun incremento economico aggiuntivo rispetto all'offerta economica presentata dal concorrente.

Le proposte sono soggette alla condizione di non prevedere oneri aggiuntivi diretti o indiretti per la Stazione appaltante.

Si precisa che possono essere proposte in sede di offerta esclusivamente soluzioni migliorative relative agli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto definitivo e relativi allegati posto a base di gara.

### **18.1. Ambito delle proposte migliorative**

Ciascun concorrente avrà la facoltà di elaborare le eventuali proposte migliorative, sviluppate secondo quanto previsto nei documenti di gara, con l'obiettivo di migliorare le modalità realizzative delle opere in appalto, le loro caratteristiche qualitative nonché la conduzione del sito post intervento relativa alla gestione ed allo smaltimento del percolato, senza effetti sull'offerta economica che rimarrà fissa ed invariata.

La finalità che deve indurre i concorrenti a formulare le proposte migliorative sulla documentazione progettuale posta a base di gara è innanzitutto quella di corrispondere alle indicazioni date dagli Enti, riportate nel verbale della Conferenza di servizi del 30/09/2020 che vengono qui di seguito riepilogate:

- Realizzazione di pozzi di raccolta del percolato il più profondi possibile senza tuttavia danneggiare in alcun modo l'impermeabilizzazione esistente;
- Realizzazione di un eventuale impianto di trattamento in situ del percolato;
- Procedere con un piano di approvvigionamento del materiale di abbancamento tale da rispettare il cronoprogramma di riempimento

In linea generale, le migliorie offerte devono essere tese alla riduzione degli impatti ambientali, all'efficientamento della tracciabilità dei rifiuti, alla riduzione dei consumi energetici ed all'applicazione di un'economica circolare

Le soluzioni migliorative dovranno essere puntuali, precise ed univoche, illustrate attraverso relazioni ed elaborati grafici (integrando e/o dettagliando gli omologhi posti a base di gara laddove intervengano modifiche) nel rispetto di quanto previsto.

## **19. OFFERTA ECONOMICA – CONTENUTO DELLA BUSTA C “Risposta economica”**

Ai fini della valutazione dell'offerta economica sarà considerato **il ribasso percentuale** esplicitato dai concorrenti nel modulo di offerta contenuto all'interno della Busta economica, sul quale i concorrenti, dovranno riportare, **a pena di esclusione**:

1. l'importo offerto per la redazione della **progettazione esecutiva**, espresso in cifre ed in lettere con massimo tre cifre decimali dopo la virgola;
2. il prezzo unitario offerto per la **gestione, lo smaltimento ed il trasporto del percolato**, da contabilizzare “a misura”, sia durante la fase di gestione che di post gestione, ed il prezzo complessivo dato dal prodotto del suddetto importo unitario con il quantitativo di percolato indicato nel Computo Metrico Estimativo pari a 210.350 tonnellate;
3. il prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza permanente della discarica quantificati a corpo;
4. l'importo finale dato dalle somme delle tre componenti sopra indicate;
5. **il ribasso percentuale sull'importo complessivo delle opere posto a base di gara**, espresso in cifre ed in lettere, con massimo tre cifre decimali dopo la virgola. In caso di discordanza tra il valore di ribasso calcolato dal concorrente e quello calcolato dalla stazione appaltante, partendo dal prezzo finale dichiarato dal concorrente (punto 3 del presente elenco), sarà considerato, ai fini dell'aggiudicazione, il dato percentuale riportato nel modulo di offerta economica;

Si precisa che saranno ammesse solo offerte formulate in ribasso rispetto al valore posto a base d'asta.

In offerta dovranno, inoltre, essere indicati ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.



- a. I **costi della manodopera** che il concorrente andrà a sostenere per l'esecuzione dell'appalto in caso di aggiudicazione.
- b. I **costi della sicurezza specifici** (sicurezza interna) afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa nell'ambito dell'appalto, necessari per l'attuazione dei piani operativi di sicurezza (POS e DVR) i quali, a titolo esplicativo e non esaustivo, comprendono spese per DPI e DPC, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria e altri costi generali per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Si precisa che la mancata specificazione dei costi della manodopera e/o degli oneri della sicurezza aziendali configura, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., un'ipotesi di mancato adempimento alle prescrizioni previste dallo stesso D.Lgs. non sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio che comporta, pertanto, l'esclusione dell'offerta stessa dal presente procedimento.

**N.B.** in caso di R.T.I. il modulo di presentazione dell'offerta economica dev'essere sottoscritto da tutti i componenti del Raggruppamento

**Nella busta elettronica denominata "Risposta economica", non dovranno essere inseriti documenti e/o dichiarazioni ulteriori rispetto a quelli richiesti ed elencati al presente articolo. Si precisa che non verranno presi in considerazione ulteriori documenti che non siano stati espressamente e motivatamente menzionati.**

Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di imprese, o un consorzio non ancora costituito nelle forme di legge, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che fanno capo al concorrente, pena l'esclusione dalla gara.

Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di imprese, o un consorzio già costituito nelle forme di legge, l'offerta economica potrà essere sottoscritta con firma digitale dal solo legale rappresentante o dal procuratore della capogruppo, o del consorzio.

Nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta da un institore (ex art. 2203 c.c.) o da un procuratore (ex art. 2209 c.c.), dovrà essere allegata la relativa procura speciale in originale oppure in copia. In tale ultimo caso la procura dovrà essere corredata da dichiarazione dell'institore o procuratore, sottoscritta in forma semplice, attestante che si tratta di copia conforme all'originale e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. La procura e l'eventuale documentazione a corredo dovranno essere inserite nell'area generica allegati della "Risposta di Qualifica" di cui al precedente art. 1.8.

L'eventuale documentazione in lingua straniera dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana "certificata conforme al testo originale" dalla competente rappresentanza diplomatica consolare ovvero da traduttore ufficiale a cui dovrà essere allegata l'asseverazione del tribunale. Tale documentazione dovrà essere inserita nell'area generica allegati della busta digitale di "Risposta Economica".

## 20.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	Max 85 punti
Offerta economica	Max 15 punti
<b>TOTALE</b>	<b>100 punti</b>

È stata privilegiata la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte (con 85 punti massimi su 100), al fine di premiare il maggior livello qualitativo delle offerte e di stimolare in tal senso la competizione tra gli operatori, anche attraverso la valorizzazione delle specifiche competenze tecniche ed esperienze di progettazione nel settore.

Ciò anche in considerazione della complessità e delicatezza degli interventi ed in relazione al loro impatto



ambientale ed alla possibilità di elaborazione, nella fase progettuale esecutiva, di eventuali soluzioni migliorative in ordine alle finalità ambientali da raggiungere.

## 20.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

<b>A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE</b>				
<b>Rispondenza dei servizi svolti agli obiettivi della stazione appaltante.</b>				
	<i>critério</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti A</i>
A	Professionalità e adeguatezza desunta da n 3 servizi analoghi	A.1	<p>È richiesto al concorrente di descrivere l'attività di progettazione svolta nell'ambito di una discarica per rifiuti speciali o RSU.</p> <p>In tal senso, sarà positivamente valutato aver progettato la realizzazione di discariche per RSU o per rifiuti industriali, di particolare rilevanza sotto il profilo dimensionale o con particolari complessità sotto il profilo realizzativo rispetto alle quali il progettista ha dovuto ricorrere a soluzioni innovative e/o complesse. Sarà inoltre considerato positivamente aver eseguito la progettazione anche degli impianti per l'aspirazione del biogas e/o per l'emungimento del percolato. Sarà considerata favorevolmente l'eventuale esperienza maturata in campo durante il coordinamento e la direzione dei suddetti lavori.</p>	3
		A.2	<p>È richiesto al concorrente di descrivere la progettazione relativa alla messa in sicurezza permanente di un sito contaminato o di una discarica.</p> <p>Sarà oggetto di valutazione il grado di complessità dell'intervento ed in tal senso sarà positivamente considerata la progettazione di un'opera articolata che abbia previsto più soluzioni di intervento quali, a titolo esemplificativo: la posa di diaframmi, di berlinesi, di palancolati, la terebrazioni di pozzi ecc. nonché il ricorso a soluzioni tecnologiche innovative che abbiano consentito il raggiungimento degli obiettivi in tempi minori.</p> <p>Sarà altresì considerata l'eventuale esperienza maturata in campo durante il coordinamento e la direzione dei suddetti lavori.</p>	3
		A.3	<p>È richiesto al concorrente di descrivere la progettazione di un impianto di trattamento di percolato o di reflui industriali.</p> <p>Sarà oggetto di valutazione il grado di complessità dell'opera in termini di: quantità di reflui trattati, tempi di trattamento, sezioni costituenti l'impianto, qualità dei reflui in ingresso, presenza di sostanze perfluoroalchiliche e loro concentrazione, obiettivi di trattamento da raggiungere all'uscita dell'impianto. Sarà positivamente considerato aver adottato soluzioni innovative che siano state efficaci nella risoluzione della problematica ambientale trattata nonché l'eventuale esperienza maturata in campo durante il coordinamento e la direzione dei suddetti lavori.</p>	3
	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa	A.4	<p>Il concorrente dovrà illustrare il modello organizzativo che intende adottare per l'espletamento dell'incarico di progettazione esecutiva, riportando l'organigramma con le figure professionali dedicate all'appalto, precisando le modalità di controllo e verifica interne e, per ciascun componente: nominativo, ruolo, anzianità di settore ed esperienze svolte. Per tutti i profili coinvolti dovranno inoltre essere allegati i curricula con riportate le principali esperienze professionali svolte nonché le attività di ricerca proiettate all'innovazione ed all'economia circolare, ritenute maggiormente significative ed attinenti all'oggetto dell'appalto.</p> <p>In particolare sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo la qualificazione e la composizione del gruppo di lavoro proposto in relazione ai lavori e servizi da svolgere, il dettaglio delle attività attribuite a ciascuna delle risorse umane indicata, le relazioni operative interne al gruppo di lavoro, l'adozione di sistemi certificati di gestione e di conduzione manageriale della Commessa secondo i principi di project management di cui alla UNI ISO 21500 e ss.mm.ii.</p>	7



<b>A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE</b>			
<b>Rispondenza dei servizi svolti agli obiettivi della stazione appaltante.</b>			
<i>critério</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti A</i>
Proposte metodologiche	A.5	Si chiede al concorrente di descrivere il percorso metodologico che intende adottare per la redazione del progetto esecutivo. Sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo i processi di sviluppo della progettazione esecutiva, favorendo gli approfondimenti prestazionali, geotecnici ed ambientali di ciascuna componente dell'opera mirati all'innovazione e all'economia circolare. Saranno favorite le proposte che prevedano lo sviluppo di modelli matematici a supporto della progettazione e da implementare/tarare nel corso dei lavori al fine di valutare il trend di riduzione del percolato, del biogas nonché la perdita di inquinanti verso le matrici ambientali esterne. Saranno altresì valutati positivamente l'adozione di modelli e processi di sviluppo e gestione operanti in ambiente BIM.	7
<b>TOTALE PUNTI</b>			<b>23</b>

<b>B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA RELATIVA AI LAVORI Relazione sulle soluzioni tecnologiche</b>			
<i>critério</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti B</i>
B Migliorie in fase esecutiva In tema di gestione del percolato	B.1	In merito alla gestione del percolato, tenuto conto delle prescrizioni della Conferenza di servizi del 30/09/2020 ed in applicazione dei principi comunitari in tema di "non arrecare danno significativo all'ambiente" e di "contributo all'obiettivo climatico", saranno preferite quelle soluzioni in grado di minimizzare la movimentazione di mezzi adibiti al trasporto del percolato. In particolare, costituirà fattore premiante l'adozione alternativa di trattamenti in situ. In ogni caso sarà premiato il Concorrente che presenti soluzioni ambientalmente sostenibili da esprimersi in termini di produzione di CO <sub>2</sub> , risparmio energetico ed economia circolare.	9
	B.2	Si chiede al Concorrente di illustrare la tipologia di impianto (impianti terzi e/o realizzato in situ) che intende usufruire e/o realizzare sulla base delle indicazioni riportate al capitolo 15 della relazione tecnica di cui all'elaborato 3 ed al capitolo 3.10 dell'elaborato 2. Saranno preferite le soluzioni che minimizzino i consumi energetici, che minimizzino la produzione di rifiuti, che prevedano il reimpiego di eventuali sottoprodotti e che, nel caso di impianti in situ, limitino le superfici di ingombro dell'impianto. Saranno preferite altresì le proposte che garantiscano la più ampia tracciabilità di smaltimento del percolato, con particolare riguardo allo smaltimento delle sostanze perfluoro-alchiliche ivi contenute.	9
	B.3	Si chiede al Concorrente di sviluppare delle proposte tecnologiche che, in ottemperanza alle richieste della Conferenza di Servizi del 30/09/2020, prevedano un efficientamento dell'impianto di sollevamento e di adduzione del percolato in termini di portate di emungimento. Saranno pertanto valutate positivamente le proposte impiantistiche che prevedano una diversa quantità, dislocazione, sviluppo, tecnologia e prestazione dei pozzi allo scopo di rendere più efficiente il sistema di emungimento in relazione alle disomogeneità del corpo rifiuti. Saranno preferite altresì quelle soluzioni in grado di raggiungere maggiori profondità di aspirazione e che dimostrino, al contempo, di non intaccare la base impermeabile della discarica. Saranno premiate altresì le proposte tese a migliorare l'automazione delle linee di aspirazione e rilancio del percolato, nonché a garantire il monitoraggio continuo dei volumi di percolato presenti nel corpo della discarica.	8
	B.4	Con riferimento alla copertura della discarica, si valuteranno le proposte in grado di apportare un miglioramento delle prestazioni del capping della discarica. La valutazione prevede di comparare le soluzioni proposte in termini di riduzione dei fenomeni di infiltrazioni d'acqua meteorica, di contenimento dei cedimenti e dei fenomeni di slittamento o di frana della copertura nonché in termini di durabilità e mantenimento delle caratteristiche prestazionali nel tempo, attraverso l'applicazione di tecnologie e materiali con caratteristiche prestazionali superiori rispetto al progetto posto a base di gara. Sarà positivamente valutata una eventuale	8



<b>B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA RELATIVA AI LAVORI Relazione sulle soluzioni tecnologiche</b>			
<i>critério</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti B</i>
della discarica		diversa organizzazione delle fasi di lavori purché maggiormente efficace ed efficiente in relazione agli obiettivi di cui al presente punto.	
Migliorie in fase esecutiva In tema di gestione del biogas	B.5	Con riferimento all'impianto di aspirazione e trattamento del biogas, i concorrenti potranno proporre delle soluzioni migliorative, anche alternative alle indicazioni progettuali, che portino ad un efficientamento del sistema di aspirazione del biogas. Il criterio di preferenza prevede la comparazione delle soluzioni proposte in tema di massimizzazione della capacità di aspirazione e di distribuzione dei punti di emungimento. Saranno altresì valutate positivamente le soluzioni che meglio sappiano applicare i principi di economia circolare ossia che prevedano il riutilizzo, anche in termini energetici, dei prodotti delle attività di gestione del biogas.	6
<b>TOTALE PUNTI</b>			<b>40</b>

<b>C STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b>			
<i>critério</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>
	C.1	In ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza di Servizi del 30/09/2020 si chiede al concorrente di descrivere quale organizzazione intende attuare al fine della continuità di approvvigionamento dei materiali ed in particolare del terreno necessario per la copertura della discarica. Saranno positivamente valutate le proposte in grado di garantire un continuo approvvigionamento di materiale e/o terreno, la riduzione dei tempi di fornitura e posa, e che prevedano delle procedure volte a garantire la massima tracciabilità dei materiali dal luogo di produzione alla discarica Cà Fiissine. Come richiesto dalla Conferenza di Servizi del 30/09/2020 sarà preferito il concorrente che già in sede di gara presenti un Piano di Approvvigionamento contenente la lista di siti compatibili con le quantità di terreno di progetto, la tipologia di prodotto e la distanza dei siti individuati dalla discarica Cà Filissine; sarà preferito il ricorso a siti più vicini alla discarica in modo da limitare la movimentazione di mezzi pesanti e, conseguentemente l'impatto sull'ambiente. Saranno altresì valutati i mezzi di trasporto utilizzati in termini di emissioni di CO2.	7
	C.2	I concorrenti sono invitati a presentare delle proposte migliorative in merito alla gestione ed alle verifiche da condurre sui materiali in ingresso e sui rifiuti in uscita dall'area di cantiere nonché sulle attività di monitoraggio e controllo previste dal PMC di cui all'elaborato 19 e nel Piano di gestione di cui all'elaborato 13. La Commissione giudicatrice valuterà le risorse di personale che il Concorrente intende mettere a disposizione per tali adempimenti preferendo le soluzioni che garantiscano un pool di tecnici più numeroso e con maggiore esperienza nella gestione di discariche, una più ampia presenza in cantiere di operatori dediti alle attività di verifica e controllo, una modalità di scambio di informazioni verso gli Enti e verso la Stazione Appaltante più efficiente e tempestivo. Saranno altresì valutate le azioni che ciascun concorrente intende adottare a seguito del rilievo di eventuali non conformità e, in tal senso, saranno preferite le proposte che consentano di intervenire con maggiore efficacia e tempestività nella risoluzione della criticità.	7
	C.3	Si chiede al Concorrente di presentare la propria organizzazione operativa volte a garantire l'avanzamento dei lavori nei tempi previsti dal cronoprogramma di progetto di cui all'allegato A.5 ed il rispetto degli adempimenti amministrativi connessi. Sarà valutata positivamente l'organizzazione dell'appaltatore in grado di garantire la produttività del cantiere, di potenziare le verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, di implementare protocolli integrativi in tema di protezione ambientale, di garantire il corretto flusso informativo tra appaltatore e stazione appaltante, con particolare attenzione agli adempimenti di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Veneto e gli Uffici territoriali del Governo, e di garantire la comunicazione verso gli stakeholders circa	8



C STRUTTURA ORGANIZZATIVA			
critério	n.	sub-criteri di valutazione	punti D
		l'avanzamento delle attività, nonché ogni altra iniziativa volta ad una ottimale conduzione dei lavori nei tempi previsti. Costituiscono fattore premiante il possesso da parte dell'impresa/delle imprese di sistemi di qualità aziendale, a titolo meramente esemplificativo, UNI ENISO 9001, 14001, 45001 e/o altri processi e metodi analoghi.	
<b>TOTALE PUNTI</b>			<b>22</b>

## 20.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione Giudicatrice viene effettuata con il metodo del **confronto a coppie** come descritto nelle linee Guida n. 2 dell'Anac .

Ogni commissario confronta l'offerta tecnica del singolo concorrente, per ognuno dei sub-criteri indicati nel presente disciplinare (A.1 ÷ A.5; B.1÷B.5, C.1÷C.3), con quella degli altri concorrenti, esprimendo un grado di preferenza variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), non utilizzando i valori intermedi.

Una volta terminati i confronti a coppie, le preferenze attribuite da ciascun commissario, ad ognuno dei subcriteri di ogni concorrente, vengono trasformati in coefficienti compresi tra 0 ed 1.

### 20.2.1. Metodo di attribuzione dei punteggi per i criteri di valutazione discrezionali

Qualora le offerte ammesse siano in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, ciascun commissario attribuisce a ciascun elemento di valutazione (A.1 ÷ A.5; B.1÷B.5, C.1÷C.3), un coefficiente discrezionale, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), secondo quanto di seguito precisato. Tali coefficienti vengono mediati con quelli attribuiti dagli altri commissari ed il valore più alto viene riparametrato ad 1 proporzionando ad esso i coefficienti conseguiti dagli altri concorrenti. Questi vengono successivamente moltiplicati per il fattore ponderale attribuito ad ogni sub-criterio di valutazione ed il punteggio così ottenuto viene sommato con quello degli altri sub-criteri in modo da ottenere il punteggio finale di ogni criterio (A, B, C).

Giudizio	Coeff.	Parametro di valutazione
Ottimo	0,9 - 1,0	Soluzioni tecniche sviluppate in maniera ottimale; informazioni complete; documentazione da cui si ricava una notevole aderenza alle finalità poste dalla Committente nell'illustrazione del criterio.
Buono	0,7 - 0,8	Soluzioni tecniche sviluppate in modo completo ed apprezzabile; informazioni adeguate; documentazione da cui si ricava una moderata aderenza alle finalità poste dalla Committente nell'illustrazione del criterio.
Sufficiente	0,5 - 0,6	Soluzioni tecniche sviluppate in modo parzialmente sufficiente; informazioni limitate; documentazione da cui si ricava una sufficiente aderenza alle finalità poste dalla Committente nell'illustrazione del criterio.



Scarso	0,2 - 0,4	Soluzioni tecniche sviluppate in modo insufficiente; scarse informazioni e/o informazioni contraddittorie; documentazione che non risponde alle finalità poste dalla Committente nella illustrazione del criterio.
Assente	0,0 - 0,1	Soluzioni tecniche sviluppate in modo gravemente insufficiente; informazioni assenti; documentazione che contrasta con le finalità poste dalla Committente nell'illustrazione del criterio.

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.

#### 20.2.2. Riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo sub-criterio (A.1 ÷ A.5; B.1 ÷ B.5, C.1 ÷ C.3), nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai subcriteri di natura qualitativa. La Stazione Appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo subcriterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo (85 punti), tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Ai fini della verifica di congruità delle offerte di cui all'articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti prima della riparametrazione.

Il risultato finale di ogni singola formula applicata per l'attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla quarta cifra decimale: per eccesso qualora la quinta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque; per difetto qualora la quinta cifra decimale risulti inferiore a cinque.

In presenza di un'unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara, comunque denominato.

#### 20.2.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare, prevista dalle Linee Guida Anac n. 2

$$CE_i = (R_i/R_{max})^{\alpha}$$

Dove

R<sub>i</sub> = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R<sub>max</sub> = ribasso dell'offerta più conveniente

α = coefficiente esponenziale = 0,5

Il punteggio dell'offerta economica è dato dunque dalla seguente formula:

$$P_E = CE_i \times 15$$

#### 20.2.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata la valutazione dell'offerta tecnica ed economica, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = P_A + P_B + P_C + P_E$$

dove



$P_i$  = punteggio concorrente  $i$ ;

$P_A$  = punteggio offerta tecnica criterio A

$P_B$  = punteggio offerta tecnica criterio B

$P_C$  = punteggio offerta tecnica criterio C

$P_E$  = punteggio offerta economica

## 21. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

### Seggio di gara

Il Responsabile Unico del Procedimento nominerà il Seggio di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, che sarà composta **da un massimo di n. 3 membri**, da selezionare all'interno dell'organico della Stazione Appaltante. Il ruolo del Presidente del seggio di Gara sarà affidato al Responsabile Unico del Procedimento. In capo ai componenti del Seggio di gara non devono sussistere cause di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e all'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

### Commissione giudicatrice

Ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento nominerà la Commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, che sarà composta da n. 3 membri, esperti negli ambiti a cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione.

La Committente pubblica, nel portale telematico bravosolutions, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economico-temporali dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017).

## 22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 04/10/2022 alle ore 10:00

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno n. 2 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di **inversione procedimentale**, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo la verifica della documentazione.

Pertanto si procederà come segue:

- 1) nella **prima seduta pubblica**, il Seggio di Gara procederà a verificare la corretta ricezione, il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti acquisiti dalla piattaforma, e successivamente chiuderà la valutazione amministrativa senza previa verifica di idoneità dei partecipanti, ai sensi dell'art. 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016;



- 2) A seguire, **in seduta pubblica**, la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura delle buste telematiche concernenti l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;
- 3) **In una o più sedute riservate**, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
- 4) Successivamente, in **seduta pubblica**, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica e a verificare che le stesse siano conformi a quanto prescritto nel presente disciplinare, approvando la relativa documentazione o disponendo l'eventuale esclusione in caso di difformità alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare. La Commissione provvederà quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, se necessario in relazione ad eventuali calcoli complessi da effettuarsi, secondo i criteri e le modalità descritti al paragrafi 20.2.3 e 20.2.4

La Commissione procederà, dunque, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà ai sensi dell'articolo 77 del R.D. 827/1924.

- 5) La Commissione procederà, quindi, ad individuare la graduatoria di gara e le eventuali offerte anomale in applicazione di quanto prescritto all'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e a proporre l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo in graduatoria.
- 6) La Commissione di gara provvederà, quindi, a comunicare la graduatoria tempestivamente al seggio di gara, che procederà ad aprire la busta telematica amministrativa presentata dal solo concorrente risultato primo nella graduatoria di gara e a verificarne il relativo contenuto.
- 7) Il seggio di gara attiverà, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 16 nei confronti del concorrente per il quale si è proceduto all'apertura della busta telematica amministrativa e sospendere, se del caso, l'esito della verifica per il concorrente interessato qualora venga riscontrata la mancanza del PASSOE o la presenza di irregolarità nello stesso; il concorrente verrà comunque ammesso, ma gli sarà richiesto di provvedere all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione entro il termine assegnato.
- 8) Il seggio di gara darà quindi atto delle risultanze dell'eventuale soccorso istruttorio e, qualora l'offerta del primo classificato fosse risultata anomala, a consegnare la stessa al RUP per la valutazione di congruità dell'offerta.
- 9) In caso di eventuale esclusione del concorrente primo in graduatoria, per il quale si è proceduto all'apertura della busta telematica amministrativa, il seggio di gara procederà all'apertura della busta telematica amministrativa e alle operazioni sopra descritte, ivi inclusa l'eventuale attivazione del soccorso istruttorio, nei confronti del secondo classificato, e così via.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.



## 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice e di eventuali altri soggetti terzi incaricati, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si precisa che, ai fini della verifica di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del d.lgs. 50/2016, si terrà conto del punteggio attribuito dalla commissione **prima della riparametrazione**, in accordo con la giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, Cons. St., Sez. III, 11 settembre 2017, n. 4280).

## 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Committente si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ritenuta conveniente/congrua o idonea ovvero di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente/congrua o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., senza che i concorrenti possano nulla pretendere al riguardo, a qualsivoglia titolo.

La Commissione giudicatrice al termine della procedura, proporrà l'aggiudicazione alla Stazione Appaltante (art. 32 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.).

I verbali delle operazioni di gara e l'aggiudicazione non tengono luogo di formale contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale avverrà soltanto con la stipulazione del contratto stesso.

La proposta di aggiudicazione di cui sopra, acquista carattere definitivo con l'approvazione da parte dell'organo competente.

Il provvedimento di aggiudicazione è trasmesso, mediante messaggio del Portale, a tutti i concorrenti partecipanti, entro i termini di legge. Contestualmente il provvedimento di aggiudicazione e la graduatoria finale di gara, sono pubblicati nel Profilo di Veneto Acque (Cfr. area pubblica del portale acquisti "Bandi e Avvisi di Gara - Avvisi scaduti ed Esiti di Gara" accessibile anche direttamente dal sito istituzionale di Veneto Acque Spa, sezione Fornitori), sulla GUUE, sulla G.U.R.I., nel portale e-procurement bravosolutions di Viveracqua, e sui medesimi quotidiani nazionali e locali nei quali

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, qualora non sia stata data comunicazione di aggiudicazione (art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.).

### a. Verifica requisiti

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 7 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, di richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

In sede di verifica dei requisiti, in caso di mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati al momento della partecipazione, ovvero qualora emergano stati/fatti non dichiarati in sede di gara potenzialmente incidenti sulla valutazione di affidabilità del concorrente, la Committente si riserva l'esclusione del concorrente/revoca dell'affidamento e all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e di ogni altra normativa applicabile, fatto salvo il diritto da parte della Committente al risarcimento dei danni diretti



ed indiretti e ogni altra iniziativa a tutela dell'interesse pubblico.

#### **b. Efficacia dell'aggiudicazione**

Ai fini dell'aggiudicazione, l'operatore economico, nei termini di seguito indicati al fine del rispetto delle tempistiche, dovrà presentare **entro 10 giorni dalla data della lettera di aggiudicazione**:

1. ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in fase di gara;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) da rendere dal titolare o legale rappresentante dell'impresa nonché da tutti i soggetti previsti nell'art. 85 del citato D.Lgs. 159/2011 s.m.i.;
3. comunicazione di cui all'art. 1 del DPCM n. 187/91 - qualora il concorrente rientri fra i soggetti destinatari di tale disposizione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000;
4. documentazione atta a comprovare le dichiarazioni rese.

**entro 35 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione e comunque prima della stipulazione del contratto**

5. atto di costituzione R.T.I. con mandato (*eventuale*);
6. garanzie e coperture assicurative di cui agli artt. 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 del Capitolato Speciale d'Appalto;
7. comunicazione di cui all'art. 3, comma 1, L. 136/2010 s.m.i.;
8. ricevuta del versamento per il rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria del bando e dell'esito sulla G.U.R.I. e sui giornali;
9. qualora il contratto sia sottoscritto da un procuratore, sarà necessario inoltrare, unitamente alla documentazione di cui sopra, originale della Procura o sua copia autenticata da notaio;
10. eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla data di indizione della presente procedura, ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., da presentarsi in copia conforme all'originale.

La Committente potrà in ogni caso richiedere la produzione di ulteriore documentazione assegnando un congruo termine per l'adempimento.

La Committente si riserva di escludere l'Aggiudicatario dalla procedura e revocare l'aggiudicazione qualora i termini per la consegna della suindicata documentazione – ovvero per la sua integrazione, nel caso in cui questa sia incompleta o irregolare – non vengano osservati, con ciò determinando il mancato rispetto dei termini di legge relativi alla stipula contrattuale. In tale caso la Committente si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione, salvo il risarcimento dei danni, con semplice provvedimento amministrativo e senza necessità di diffida, costituzione in mora o altra qualsiasi formalità giudiziale o stragiudiziale.

Si procederà, altresì, allo stesso modo, qualora il termine comunicato dalla Committente per la stipula del contratto decorra inutilmente.

I documenti richiesti dovranno essere anticipati attraverso la piattaforma di *e-procurement*, utilizzando l'area "messaggi" presente nella sezione dedicata alla gara, e successivamente trasmessi in originale all'indirizzo di Veneto Acque S.p.a.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., salvo il differimento espressamente concordato con l'Aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (in G.U. 25.1.2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00). La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché



le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le **spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse** - ivi comprese quelle di registro, ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Esse ammontano presuntivamente a Euro 1.000,00 (mille/00).

## **25.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26.CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

## **27.ACCESO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

## **28.LINGUA**

L'Appaltatore dovrà utilizzare esclusivamente la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la Committente.

## **29.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Venezia.

### **30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Società Veneto Acque S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679, di quanto segue.

Tutti i dati sono forniti e raccolti ai fini dell'affidamento del presente incarico e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, trasparenza e correttezza, mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'inviolabilità.

Veneto Acque S.p.A. riceverà e tratterà i Suoi dati definiti quali personali, anagrafici e patrimoniali, nonché i dati giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi.

Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, interconnessi, modificati, organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle finalità del trattamento appena sopra descritti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela del dato personale.

I dati che l'Affidatario è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini della gestione del presente incarico e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il tempo necessario alle finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo necessario all'esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di regolamento. La mancata comunicazione degli stessi comporterà quale conseguenza l'impossibilità di alla stipula del presente contratto d'incarico.

La informiamo inoltre che i dati verranno trattati ad uso esclusivo della Società Veneto Acque S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, nonché dei soggetti dipendenti della Società autorizzati al trattamento.

Il concorrente potrà in ogni momento esercitare i propri diritti ai sensi degli art. 15 e ss. GDPR 2016/679 presso la sede di Veneto Acque S.p.A. ed ai recapiti sotto individuati. In particolare, potrà in ogni momento richiederne l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potrà opporsi al trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Società Veneto Acque S.p.A., nella persona dell'Amministratore .

Il D.P.O. incaricato è la società VG Privacy Srl, contattabile ai seguenti indirizzi:

e.mail: [privacy@vescogiaretta.com](mailto:privacy@vescogiaretta.com)

pec: [vgprivacy@postacert.eu](mailto:vgprivacy@postacert.eu)

Venezia – Mestre 29/07/2022